

CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEVI ARIAN GIORGINA, SCIONTI, IOTTI LEONILDE, NATTA, SERONI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, GESSI NIVES, ILLUMINATI, BRONZUTO, BALCONI MARCELLA, VIVIANI LUCIANA, RE GIUSEPPINA, FIBBI GIULIETTA, BERLINGUER LUIGI, DE POLZER, DI LORENZO, PICCIOTTO, LOPERFIDO, BORSARI, DI VITTORIO BERTI BALDINA, BERNETTIC MARIA, ZANTI TONDI CARMEN, DIAZ LAURA

Presentata il 6 febbraio 1964

Istituzione di scuole statali per l'infanzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Stato, nello spirito, della Costituzione, ha il dovere non solo di dettare le norme generali sull'istruzione, ma di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi, dalla scuola per l'infanzia a quella universitaria.

Base del nostro sistema educativo deve essere la scuola per l'infanzia, che costituisce un servizio di primaria importanza nella società attuale, per la consapevolezza sempre maggiore dei cittadini, e dei genitori in particolare, che la vita associativa e l'educazione impartita nella scuola da personale qualificato contribuiscono, insieme con l'educazione familiare, ad una sana ed armonica formazione della personalità e del carattere dei bambini; per l'aumento incessante delle donne lavoratrici che, comprese quelle a domicilio, assommano oggi in Italia a circa sette milioni; per i gravi fenomeni delle migrazioni, dell'inurbanamento e anche della crisi degli alloggi.

L'ordinamento legislativo dell'intera materia, che deve partire da una legge istitutiva della scuola per l'infanzia, è reso ormai ur-

gente anche dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, sul piano triennale per lo sviluppo della scuola, che stanziava fondi — anche se in misura ancora assai inadeguata — per la costruzione di edifici per scuole materne statali (articolo 14) e per l'istituzione e la gestione di esse (articolo 31).

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione intende appunto disporre l'istituzione della scuola statale per l'infanzia, unitamente ad un piano di sviluppo decennale che programmi l'istituzione di 30.000 classi di scuola statale per l'infanzia nel decennio successivo all'entrata in vigore della legge.

Secondo alcuni dati ufficiali, nell'anno scolastico 1962-63 hanno funzionato in Italia 18.345 scuole per l'infanzia, frequentate da 1.288.482 bambini.

La Relazione della Commissione di indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia prevede, entro il 1975, un contingente di circa 2,6 milioni di bambini in età dai tre ai cinque anni, dei quali si presume che frequenteranno la scuola per

l'infanzia almeno un numero compreso fra 1.430.000 e 1.820.000. La stessa relazione indica che attualmente solo 515.000 bambini sono sistemati in 7.983 scuole appositamente costruite. Delle restanti scuole, ben 7.133 sono sistemate in edifici adattati a scuole per l'infanzia, 1.416 in altri edifici scolastici e 1.814 in edifici non scolastici. Infine ben 6.119 scuole, pari al 33,36 per cento, dispongono di un arredamento antiquato e inadatto.

Nell'ultimo anno scolastico sono state costruite in tutta Italia appena 490 nuove aule, mentre nel solo triennio 1962-1965 è previsto nella scuola per l'infanzia un aumento di scolarità di ben 300.000 bambini, per i quali sarebbero necessarie almeno 10.000 nuove aule.

Ognuna delle 31.548 classi esistenti ha avuto in media 40 bambini. Però, poiché il numero delle aule (29.704) è inferiore di 1.844 unità al numero delle classi, la media per ogni aula sale ad oltre 43 bambini.

Infine, nell'anno 1960-61 la distribuzione territoriale delle scuole per l'infanzia e dei bambini iscritti presentava le seguenti percentuali:

	Scuole	Isritti
Italia settentrionale . . .	48,9%	47,7%
Italia centrale	16,7%	13,7%
Italia meridionale	23,5%	26,9%
Italia insulare	10,9%	11,7%

Tali percentuali denunciano una carenza di scuole per l'infanzia maggiore nell'Italia meridionale e insulare, specialmente se rapportate alla densità della popolazione.

Fino ad oggi l'importante settore dell'educazione dell'infanzia è rimasto esclusivamente affidato alla iniziativa di enti locali e di istituzioni private, religiose e laiche, di carattere soprattutto assistenziale, sovvenzionate dagli stessi enti locali e dallo Stato, e in particolare dai ministeri degli interni e della pubblica istruzione. Quest'ultimo interviene direttamente solo per i pochissimi giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali.

L'intervento di più ministeri, disorganico e dispersivo, che attribuisce alla scuola per l'infanzia una funzione ora assistenziale ora educativa, la varietà stessa delle attuali denominazioni in uso (asili infantili, giardini d'infanzia, case del bambino, scuole materne) rivelano l'assenza di un preciso indirizzo programmatico, pedagogico e didattico.

Pertanto, al fine di riconoscere alla scuola per i bambini dai tre ai cinque anni il carattere e la funzione di vera e propria scuola,

che costituisca il primo momento di tutto il nostro sistema educativo unitario e nazionale, noi proponiamo che si costituiscano scuole statali per i bambini dai tre ai cinque anni e che tali scuole siano denominate « scuole per l'infanzia ».

Riguardo alle deficienze pedagogiche, organizzative, amministrative ed edilizie della maggior parte delle scuole per l'infanzia gestite da enti e da privati, riteniamo che sia ancor oggi valido il risultato di una indagine condotta dal ministero della pubblica istruzione nel 1955 (« Situazione edilizia della scuola materna »), che denunciava con estrema chiarezza: « Le scuole del grado preparatorio seguono, in maggioranza, indirizzi che chiameremo - eclettici - e raramente posseggono un materiale qualitativamente e quantitativamente adeguato.

« A codesta incertezza di orientamenti pedagogici fanno riscontro la varietà dello stato giuridico e la diversità di trattamento economico che caratterizzano il personale direttivo, insegnante, nonché quello di assistenza, di custodia e di servizio, addetto alle scuole di cui trattasi. La mancanza di precise norme legislative al riguardo fa presupporre - e l'esperienza convalida questa affermazione - che siano quanto mai insoddisfacenti le condizioni del personale, la cui preparazione professionale non sempre appare, d'altra parte, adeguata alla delicatezza dell'alto mandato.

« Appare, pertanto, evidente come si impongano ormai la necessità e l'urgenza di porre mano a un ordinamento totale della materia ».

La nuova scuola statale per l'infanzia dovrà essere istituita in tutte le località in cui vi sono scuole elementari e dove vi siano almeno 20 bambini di età fra i tre e i cinque anni (articolo 3). Essa assolve infatti ad una funzione di formazione unitaria del tessuto sociale nazionale che deve essere esercitata dovunque in prima persona e non può essere delegata ad enti privati, ma soltanto integrata da tali enti, ai quali la costituzione garantisce unicamente la libertà di istituire proprie scuole senza oneri per lo Stato.

Proprio perché unitaria e formativa è la funzione della scuola, si propone che questa non introduca nel suo interno artificiose divisioni (articolo 4) e, avvalendosi dei più moderni studi della pedagogia, avvii i bambini alle loro prime esperienze per prepararli all'ingresso nella scuola elementare. Il problema di un più ampio e articolato discorso sui contenuti della scuola resta però aperto e riteniamo che non possa e non debba essere delegato al ministero della pubblica istruzione,

ma debba essere precisato ed arricchito dal contributo insostituibile di un'apposita commissione parlamentare mista che proponiamo nell'articolo 6.

La scuola per l'infanzia, per la funzione importante e decisiva che esercita la famiglia sui bambini dai tre ai cinque anni, non può essere considerata una scuola obbligatoria. Malgrado ciò, opereremmo fuori dalla realtà nella quale viviamo se non considerassimo la funzione sempre più importante che viene assumendo la scuola per l'infanzia. Per questo, pur lasciando margini abbastanza ampi entro i quali le autorità scolastiche locali possono muoversi, viene disposto nell'articolo 5 un calendario il più possibile prolungato; in quei mesi estivi, nei quali la scuola rimarrà aperta, sarà necessario sviluppare ampiamente l'attività ricreativa, che per altro ha essa stessa carattere educativo.

Noi pensiamo inoltre che si dovrà ridurre progressivamente il calendario scolastico nei mesi estivi e l'orario giornaliero, unitamente però all'organizzazione di un servizio nazionale di colonie marine e montane e di altri servizi sociali nei grandi centri urbani, di cui vivissima e crescente si è fatta ormai l'esigenza.

La scuola per l'infanzia, proprio per il suo carattere di formazione del bambino, deve investire tutti i problemi complessi della prima infanzia, da quelli della formazione della personalità a quelli dell'igiene e della sanità, dalla necessità di una multiforme attività ricreativa a quella della refezione calda, del trasporto nelle grandi città e nelle località lontane dalla sede della scuola, della fornitura di indumenti personali.

La gratuità assoluta della scuola (articolo 7) assicura tutti i bambini ugualmente e discende dalla funzione che la scuola deve assolvere di servizio sociale essenziale.

Anche i problemi dell'organizzazione sono posti dai proponenti tenendo presenti alcuni dei risultati ai quali è pervenuta la già citata commissione d'indagine sulla scuola, che ha riconosciuto ampiamente la necessità di operare una svolta sul terreno del decentramento delle decisioni, oltre che delle esecuzioni, e la insostituibile partecipazione degli enti locali e delle famiglie alla gestione delle scuole.

L'autonomia decisionale che alcuni vorrebbero realizzare nel nostro paese attraverso il pluralismo scolastico può, più giustamente e democraticamente, realizzarsi decentrando ed inserendo nei centri di potere decisionale i rappresentanti degli enti locali.

Così se si assegna all'autorità governativa la determinazione dei criteri generali per l'istituzione di nuove scuole (articolo 19) e in fatto di edilizia scolastica (articolo 24) e di ripartizione dei fondi a livelli regionali e provinciali, tuttavia si assegnano poteri decisionali ad organismi collegiali decentrati. Sono previsti consigli scolastici provinciali (articolo 8), consigli di circolo (articolo 10) e consigli di scuola (articolo 12). A questi organismi, nei quali si dovrà riassumere tutto il governo della scuola, è garantita una elezione democratica e la partecipazione degli insegnanti e delle famiglie (autogoverno della scuola) unitamente alle rappresentanze dei consigli comunali e provinciali.

Una particolare attenzione viene rivolta al problema del personale. Non si è ritenuto di innovare nella direzione dei problemi, pur così vivi, della formazione del personale, della sua assunzione e dello stato giuridico, perché riteniamo che tali problemi dovranno essere oggetto di una particolare trattazione legislativa, unitaria e globale, che investa tutto il personale della scuola. Tuttavia proponiamo l'elettività del direttore didattico; e, per l'unanime giudizio che il livello della preparazione culturale e professionale degli insegnanti, formati nelle attuali scuole magistrali, sia insufficiente (come è stato riconfermato anche nella relazione della Commissione d'indagine), proponiamo (articolo 15) che l'insegnamento nella scuola per l'infanzia, per un suo miglioramento non solo quantitativo ma anche qualitativo, sia affidato, attraverso concorsi pubblici, a diplomati degli istituti magistrali (rinnovati nelle loro strutture e programmi), che abbiano seguito un corso universitario di perfezionamento almeno di un anno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della scuola per l'infanzia è equiparato (articolo 16) allo stato giuridico e al trattamento economico del personale della scuola primaria, con la sola precisazione che agli insegnanti ai quali vengono affidate classi differenziali sia corrisposta una particolare indennità pari ad un quinto dello stipendio.

Si è indicata l'assegnazione ad ogni classe di due insegnanti per riconoscere la pari importanza delle attività educative e ricreative in tutto l'arco dell'orario scolastico. Questo, razionalmente diviso tra le varie attività della scuola, viene coperto così dall'alternarsi dei due insegnanti che hanno pari funzione, anche se al più anziano per servizio è affidata la direzione didattica della classe.

Si è pure tenuto conto della particolare cura di cui necessitano i bambini dai tre ai cinque anni per determinare un numero di bidelli da noi indicato pari al numero delle classi.

Il titolo quarto tratta dei problemi connessi alla realizzazione delle scuole per l'infanzia. Gli enti locali possono continuare a gestire e a istituire proprie scuole. Però, consapevoli delle grandi difficoltà finanziarie in cui si dibattono molti enti locali per svolgere tali compiti, proponiamo che gli enti locali possano chiedere, se lo vogliono e con delibera dei rispettivi consigli, il passaggio all'amministrazione dello Stato di una o più scuole per l'infanzia di loro proprietà (articolo 24). In tal caso lo Stato sarà tenuto ad assumere tutti gli oneri che il presente progetto di legge gli attribuisce in fatto di scuole per l'infanzia.

La programmazione edilizia è affidata alle Assemblee regionali e, nelle regioni dove queste assemblee ancora non esistono, è affidata a larghi comitati regionali. La progettazione invece e la costruzione delle singole scuole è affidata ai comuni. La provincia è autorizzata ad intervenire nei casi in cui i comuni non procedano alle opere di loro competenza.

Nella parte finanziaria si sono distinte le spese relative all'istituzione e alla gestione delle scuole da quelle relative all'edilizia.

Le spese relative alla gestione sono distribuite tra lo Stato e i comuni (articoli 27 e 28). A questo fine si stabilisce che le spese per le scuole per l'infanzia fatte dagli enti locali rientrino tra le spese obbligatorie di quegli enti.

Le spese relative all'edilizia devono gravare invece interamente sullo Stato. È questo un risultato al quale è pervenuta la stessa commissione d'indagine. Per far ciò si propone la costituzione di un'Azienda statale per l'edilizia scolastica (articolo 30) con un fondo nazionale. Si tratta di un provvedimento importante, senza il quale non sarà possibile far fronte ai gravi e urgenti compiti che oggi stanno di fronte alla scuola italiana in fatto di edilizia.

Si è ritenuto infine inserire nella proposta di legge anche un programma decennale

di sviluppo, che parte dallo stato attuale delle scuole per l'infanzia per giungere alla prefigurazione delle necessità nei prossimi dieci anni. Considerando che nel 1975, come si è detto, vi saranno, circa 2,6 milioni di bambini in età tra i tre e i cinque anni e che quasi due milioni di essi frequenteranno o chiederanno di frequentare la scuola, deriva la necessità di uno sforzo decisivo in direzione della istituzione di nuove classi e soprattutto della costruzione di aule. È stata prevista (articolo 22) l'istituzione di almeno 20 mila classi nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge e di almeno 10 mila nel secondo quinquennio per un incremento totale di 900 mila bambini. Nello stesso periodo di tempo si dovranno costruire almeno 70 mila aule scolastiche. Poiché solo 515 mila bambini sono oggi sistemati in scuole appositamente costruite, è chiaro che si dovranno costruire le aule non solo per i 900 mila bambini delle nuove classi da istituirsi, ma anche per i bambini oggi ospitati in edifici di fortuna o in edifici scolastici non idonei a scuole per l'infanzia. Anche il problema della riduzione del numero per classe a non più di 30 bambini (articolo 3) comporterà, specialmente nei grandi centri urbani, il moltiplicarsi delle richieste di nuove aule.

Il progetto di legge che noi presentiamo si fonda sull'analisi obiettiva del fabbisogno nazionale di scuole per l'infanzia e sui più moderni indirizzi della pedagogia e tende a colmare una gravissima e non più tollerabile lacuna del nostro ordinamento scolastico. Esso risponde anche alla volontà più volte espressa da parte di tutti i gruppi politici, nel Parlamento e nel Paese, di affrontare e risolvere questo importante problema, che ormai si pone maturo nella coscienza di tutti.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, abbiamo redatto e sottoponiamo alla vostra approvazione questo progetto di legge, che intende istituire una moderna scuola per l'infanzia, ispirata al dettato costituzionale, nel quadro di una programmazione scolastica corrispondente alle esigenze di una società civile e democratica.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ORDINAMENTO PER LA SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA

ART. 1.

(Istituzione e durata della scuola).

L'istruzione di grado preparatorio ha la durata di 3 anni e viene impartita in scuole per l'infanzia destinate ai bambini dai tre ai cinque anni.

A questo fine lo Stato istituisce scuole statali per l'infanzia in tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Fini della scuola).

L'istruzione è uguale per tutti e mira ad avviare i bambini alla scoperta del mondo naturale e al loro inserimento nella vita associata sviluppandone le prime manifestazioni dell'intelligenza, delle capacità e delle attitudini e portandoli al graduale possesso del linguaggio e delle altre forme di espressione.

Essa comprende il gioco (anche ginnastico), il canto, la ritmica, le audizioni musicali, la conversazione, la proiezione e la presentazione di facili films istruttivi e documentari scientifici, il lavoro, gli esercizi di disegno libero, di costruzioni e di plastica, le gite collettive.

ART. 3.

(La scuola statale per l'infanzia).

Le scuole statali per l'infanzia sono istituite in tutte le località in cui vi siano scuole elementari o almeno 20 bambini di età dai 3 ai 5 anni.

Ogni classe deve avere, di regola, non oltre 30 bambini iscritti.

Ogni scuola, di norma, non può avere più di sei classi distribuite in due sezioni.

Sono istituite classi differenziali per i bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche. Le classi differenziali non possono avere più di dieci bambini iscritti.

Per i casi più gravi sono istituite scuole speciali per l'infanzia a fianco delle scuole medico-pedagogiche.

ART. 4.

(Passaggio da una classe all'altra).

I bambini sono distribuiti nelle classi senza divisione di sesso e, di regola, secondo l'età.

Al termine di ogni anno la scuola rilascia un certificato nel quale viene espresso un giudizio, ragionato e complessivo, del bambino anche dal punto di vista psicologico e sanitario.

ART. 5.

(Calendario scolastico e orari).

La scuola resta aperta, di regola, dal 1° ottobre al 30 giugno.

Qualora lo richiedano particolari condizioni ambientali, la scuola resta aperta anche in uno o due mesi estivi, ma soltanto per attività ricreative.

L'orario giornaliero è fissato in un minimo di otto ore e in un massimo di dodici ore.

La scuola resta chiusa nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

ART. 6.

(Programmi di insegnamento).

I programmi di insegnamento, ispirati ai principi democratici della Costituzione Repubblicana, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta di una Commissione parlamentare mista di 15 deputati e 15 senatori eletta, col sistema della proporzionale, dalle Commissioni permanenti per la pubblica istruzione della Camera e del Senato.

Il metodo di insegnamento seguirà gli indirizzi della moderna pedagogia in rapporto allo sviluppo psicologico dell'età infantile studiata anche nelle particolari manifestazioni individuali.

ART. 7.

(Gratuità dell'istruzione e dell'assistenza).

L'iscrizione e la frequenza alla scuola statale per l'infanzia sono gratuite.

È vietato imporre tasse o chiedere contributi di qualsiasi natura anche a titolo di quote associative ad enti, istituti ed associazioni.

La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni; distribuisce la refezione calda giornaliera; assicura l'assistenza medica e sociale, la fornitura di indumenti personali ai bambini di famiglie disagiate, il trasporto alla scuola e

tutto quanto possa essere necessario ai fini dell'educazione.

L'assistenza medica è assicurata mediante l'estensione alla scuola per l'infanzia del Decreto Presidenziale 11 febbraio 1961, n. 264.

TITOLO II.

NORME PARTICOLARI

ART. 8.

(Consiglio scolastico provinciale).

In ogni provincia è istituito un Consiglio scolastico per gli affari della scuola per l'infanzia.

Fanno parte del Consiglio scolastico provinciale sei rappresentanti del personale (dirigente due, insegnante due, di segreteria uno, subalterno uno), tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, cinque rappresentanti del comune capoluogo e due per ciascuno dei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, due rappresentanti delle famiglie, due rappresentanti di organizzazioni sindacali, il medico provinciale o un suo rappresentante, un pediatra e un pedo-psichiatra, l'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del genio civile o un suo rappresentante, il provveditore agli studi o un suo rappresentante.

I rappresentanti degli enti locali sono eletti con delibera dei rispettivi Consigli; i rappresentanti del personale con delibera concordata tra i vari sindacati di categoria e, in mancanza, in assemblee di categoria; i rappresentanti delle famiglie in assemblea, convocata su iniziativa del Sindaco del capoluogo di provincia, e alla quale prende parte un delegato per ogni scuola; il pediatra e il pedo-psichiatra con delibera del Consiglio provinciale.

Nel caso di pluralità di rappresentanti da eleggersi dovrà essere assicurata una rappresentanza alla minoranza. La rappresentanza della famiglia può essere fatta dal padre o dalla madre o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio scolastico provinciale si riunisce almeno una volta al mese, dura in carica due anni e deve rinnovarsi entro il mese di ottobre.

ART. 9.

(Compiti del Consiglio scolastico provinciale).

Il Consiglio provinciale delle scuole per l'infanzia è il supremo organo decentrato di

direzione e di controllo nelle provincie. Esso predispone ed approva, per ciascun anno, un piano per l'istituzione di nuove scuole per l'infanzia e per la costruzione di nuovi edifici su proposta delle amministrazioni comunali; predispone ed approva un piano per le classi differenziali e le scuole speciali per l'infanzia su proposta dei medici scolastici comunali; esprime il proprio parere motivato sugli orientamenti didattici, sui trasferimenti per motivi di servizio, sulla decadenza e la dispensa dell'ufficio, sui ricorsi anche disciplinari del personale; delibera sulla istituzione di nuove scuole per l'infanzia e di nuove classi, sul calendario scolastico e sugli orari; provvede all'istituzione dei circoli didattici e ne determina la circoscrizione; provvede su ogni altra questione riguardante la scuola per l'infanzia che viene sottoposta alla sua decisione o che gli viene devoluta dalle leggi e dai regolamenti.

Alla dipendenza del Consiglio scolastico provinciale è istituito un ufficio di segreteria per gli affari delle scuole per l'infanzia.

ART. 10.

(*Circoli didattici*).

Sono istituiti circoli didattici per la scuola per l'infanzia.

Ogni circolo ha come organo supremo di direzione e di controllo il Consiglio di circolo.

Fanno parte del consiglio di circolo il direttore didattico che lo presiede, cinque rappresentanti del personale (insegnante tre, di segreteria uno e subalterno uno), tre rappresentanti dell'amministrazione comunale, due rappresentanti dei genitori, l'ufficiale sanitario o un suo delegato e un medico scolastico.

Ove il circolo comprenda più comuni, l'ufficiale sanitario sarà indicato dal Comune con popolazione maggiore e i rappresentanti dell'amministrazione comunale saranno indicati nel numero di due per il comune con maggiore popolazione e uno per ciascuno degli altri comuni.

I rappresentanti del personale sono eletti in assemblee di categoria e i rappresentanti del comune dal consiglio comunale. I rappresentanti dei genitori sono eletti in un'assemblea, convocata su iniziativa del sindaco del comune con popolazione maggiore; padre e madre o chi ne fa le veci hanno uguali diritti di rappresentanza.

Il consiglio di circolo si riunisce almeno una volta al mese, dura in carica un anno e deve rinnovarsi entro il mese di ottobre.

ART. 11.

(*Compiti dei Circoli didattici*).

Il consiglio di circolo assicura la direzione e il controllo delle scuole per l'infanzia che sono nella sua circoscrizione e ne redige il regolamento interno; controlla la regolare attuazione delle norme di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge; propone al consiglio scolastico provinciale per l'infanzia l'istituzione di nuove scuole e classi e ogni altro provvedimento atto a migliorare il servizio; controlla l'indirizzo didattico e il rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte delle scuole private per l'infanzia; decide su tutte le questioni riguardanti le scuole statali per l'infanzia della circoscrizione e che non siano di competenza di altri organi.

Il direttore didattico assicura la continuità della direzione e del controllo tra una riunione e l'altra del consiglio.

Alle dipendenze di ogni consiglio di circolo è istituita una segreteria per il disbrigo delle mansioni amministrative e contabili.

ART. 12.

(*Consigli di scuola*).

In ogni scuola per l'infanzia la continuità della direzione è assicurata dall'insegnante più anziano per servizio.

Organo supremo della scuola è il consiglio di scuola, del quale fanno parte tutto il personale insegnante e subalterno che presta la sua opera nella scuola, un rappresentante del consiglio comunale, due rappresentanti dei genitori, il medico condotto o un suo rappresentante, un medico scolastico.

I due rappresentanti dei genitori vengono eletti in una assemblea convocata su iniziativa dell'insegnante più anziano per servizio. Padre e madre o chi ne fa le veci hanno uguali diritti di rappresentanza. I rappresentanti del comune sono eletti con deliberazione del consiglio comunale.

L'assemblea dei genitori elegge anche un delegato alla assemblea provinciale di cui al terzo comma dell'articolo 8.

Il consiglio di scuola si riunisce almeno una volta al mese, dura in carica un anno e deve rinnovarsi entro il mese di ottobre.

ART. 13.

(*Compiti del Consiglio di scuola*).

Il consiglio di scuola assicura la direzione della scuola e il suo regolare funzionamento; cura i rapporti con le famiglie; avanza al con-

siglio di circolo tutte le proposte attinenti ai problemi della scuola e che non possono essere risolti nell'ambito della singola scuola.

TITOLO III.
IL PERSONALE

ART. 14.

(Inquadramento del personale).

Il personale direttivo, insegnante, di segreteria e subalterno delle scuole statali per l'infanzia è a carico dello Stato e viene inquadrato in ruoli statali della scuola per l'infanzia.

ART. 15.

(Requisiti del personale).

Il personale insegnante, di segreteria e subalterno è assunto in ruolo mediante pubblico concorso provinciale, per titoli ed esami, da bandirsi almeno ogni due anni.

Il direttore didattico è eletto, ogni tre anni entro il 31 ottobre, fra gli insegnanti di ruolo del circolo in una assemblea degli insegnanti dello stesso circolo.

Il personale insegnante deve essere fornito di diploma di abilitazione magistrale e di almeno un anno di specializzazione a livello universitario.

Il personale subalterno deve essere fornito di licenza della scuola dell'obbligo.

Lo Stato istituisce corsi di aggiornamento per il personale direttivo, insegnante e subalterno.

ART. 16.

(Stato giuridico e trattamento economico).

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente, insegnante e di segreteria delle scuole per l'infanzia è equiparato a quello del personale della scuola elementare statale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale subalterno è equiparato a quello del personale subalterno dello Stato.

Agli insegnanti cui vengono affidate classi differenziali viene corrisposta una indennità pari a un quinto dello stipendio.

ART. 17.

(Orario d'insegnamento).

L'orario settimanale d'insegnamento non può superare, per ogni insegnante, le ore 30. Ad ogni classe sono assegnati due insegnanti,

di cui quello più anziano per servizio assume la responsabilità didattica della classe.

Tutto il personale gode di un mese di ferie retribuito.

Se l'orario settimanale della scuola supera le ore 60, si provvede alla nomina di supplenti.

ART. 18.

(Personale subalterno).

Ad ogni scuola per l'infanzia è assegnato un numero di bidelli almeno uguale a quello delle classi, un cuoco, un inserviente addetto alla cucina per ogni 50 bambini o frazione.

Uno dei bidelli, prescelto dal consiglio di scuola su proposta dell'insegnante più anziano per servizio, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili e non abbia altro custode, deve alloggiare nella scuola ed ha mansioni di custode.

TITOLO IV.

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE
STATALI PER L'INFANZIA

ART. 19.

(Istituzione delle scuole per l'infanzia).

Le scuole statali per l'infanzia sono istituite con provvedimento del provveditore agli studi sulla base dei piani annuali e delle deliberazioni dei consigli scolastici provinciali, dell'amministrazione provinciale e di quelle comunali di competenza.

Ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del bilancio e del tesoro, saranno fissati i criteri generali per l'istituzione di nuove scuole e indicata la ripartizione degli impegni per provincia e secondo le percentuali di cui all'articolo 22 della presente legge.

ART. 20.

(Statizzazione di scuole per l'infanzia degli enti morali).

Le scuole per l'infanzia appartenenti ad enti morali ma che sono a carico del bilancio degli enti locali, sono statizzate, qualora vi sia una richiesta deliberata dai consigli dei rispettivi enti locali.

Le scuole per l'infanzia appartenenti ad enti morali non comprese nel comma precedente possono essere statizzate su richiesta del

loro consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale per l'infanzia e del Consiglio comunale di competenza.

ART. 21.

(Passaggio di scuole per l'infanzia di enti locali all'amministrazione dello Stato).

Il passaggio di scuole per l'infanzia di enti locali all'amministrazione dello Stato ha luogo qualora vi sia una richiesta deliberata dai rispettivi consigli.

Lo stato liquiderà, con un accordo da stipularsi, il corrispettivo delle proprietà che passeranno a far parte del suo patrimonio.

ART. 22.

(Istituzione di nuove classi).

Nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno istituite 20.000 nuove classi di scuole statali per l'infanzia e precisamente 6.000 nel primo esercizio finanziario, 5.000 nel secondo, 4.000 nel terzo, 3.000 nel quarto, 2.000 nel quinto.

Nel secondo quinquennio saranno istituite altre 10.000 classi nella misura di 2.000 in ognuno dei cinque esercizi finanziari.

Dal programma di cui al presente articolo sono escluse le classi già esistenti e quelle che passeranno all'amministrazione dello Stato.

Il criterio di ripartizione territoriale delle nuove classi sarà il seguente: il 50 per cento nell'Italia meridionale e insulare, il 25 per cento nell'Italia centrale e il 25 per cento nell'Italia settentrionale.

ART. 23.

(Programma edilizio).

Il programma deve prevedere la costruzione di 40.000 aule di scuole statali per l'infanzia nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e in ragione di 8.000 aule per ogni esercizio finanziario.

Nel secondo quinquennio saranno costruite altre 30.000 aule in ragione di 6.000 aule per ogni esercizio finanziario.

Per il criterio di ripartizione territoriale si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

ART. 24.

(Norme per i programmi di edilizia).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e dell'igiene e sanità, saranno fissati, annualmente, i criteri generali per la elaborazione di programmi regionali dell'edilizia delle scuole per l'infanzia, nonché i criteri architettonici ed urbanistici tipici per la costruzione degli edifici.

ART. 25.

(Elaborazione e approvazione dei programmi di edilizia).

L'elaborazione dei programmi di edilizia delle scuole per l'infanzia, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo precedente, è di competenza delle regioni.

Nelle regioni a statuto speciale i programmi sono preparati ed articolati, sulla base anche delle rilevazioni e delle richieste dei comuni e delle provincie, dagli organi della regione e sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea regionale.

ART. 26.

(Progettazione ed esecuzione dei programmi edilizi).

La progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie approvate col piano regionale sono di competenza dei comuni.

Quando il comune non esercita tale suo compito, la progettazione e l'esecuzione delle opere è demandata all'amministrazione provinciale di competenza.

Il controllo sulla progettazione e sull'esecuzione degli edifici è affidato agli assessori regionali competenti.

TITOLO V.

PARTE FINANZIARIA

ART. 27.

(Oneri dello Stato).

Tutto il personale della scuola per l'infanzia, la costruzione degli edifici scolastici e i canoni di fitto degli stessi sono a carico dello Stato.

ART. 28.

(Oneri dei Comuni).

Ai comuni spetta provvedere all'area degli edifici scolastici, al riscaldamento, all'illuminazione, all'acqua, al telefono; alle spese necessarie per la refezione scolastica, per il trasporto dei bambini, per l'acquisto, la manutenzione e il rinnovo del materiale didattico, degli arredi scolastici ivi compresi i lettini per il riposo, dei giochi ed attrezzi vari; alla fornitura di materiale d'ufficio e cancelleria; alla pulizia e a quanto non sia di spettanza dello Stato o della provincia.

Le spese per la scuola statale per l'infanzia sono obbligatorie.

Per adempiere a questi fini possono essere costituiti consorzi tra comuni.

ART. 29.

(Autorizzazione alla spesa).

Per l'istituzione e la gestione delle scuole statali per l'infanzia viene autorizzata la spesa di 32 miliardi di lire per il primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, con progressivo aumento di 12 miliardi fino al raggiungimento dell'importo di 140 miliardi di lire all'anno.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a iscrivere in apposito capitolo dei relativi stati di previsione le somme di cui al presente articolo.

ART. 30.

(Azienda statale per l'edilizia scolastica).

Con successivo provvedimento di legge sarà istituita una Azienda statale per l'edilizia scolastica con un Fondo nazionale. Da esso saranno tratti i contributi necessari alla realizzazione del programma edilizio della presente legge.

L'azienda, gestita di concerto dai ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e dei lavori pubblici, provvede a presentare, annualmente, al Parlamento il piano di ripartizione delle somme disponibili ed il consuntivo dell'anno precedente.

Il ministro dei lavori pubblici, fino a quando non sia costituita l'azienda statale per la edilizia scolastica, iscrive annualmente, in un apposito capitolo di bilancio, la spesa necessaria per la realizzazione del programma edi-

lizio a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

(Contributi ai comuni e alle province).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziata, annualmente, una somma di tre miliardi di lire per assicurare, con sussidi e contributi agli enti locali con bilancio deficitario, il compimento degli obblighi che la legge pone a loro carico.

Questa somma viene ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 22.

Tutti i contributi statali destinati alle scuole per l'infanzia sono erogati tramite il ministro della pubblica istruzione.

Annualmente lo stesso ministro pubblica sul *Bollettino Ufficiale* della pubblica istruzione l'elenco di quanti hanno usufruito dei sussidi e contributi e la relativa somma concessa.

ART. 32.

(Personale dipendente di Enti locali passato all'amministrazione dello Stato).

Il personale direttivo, docente, di segreteria e subalterno delle scuole per l'infanzia, passate all'amministrazione dello Stato e già dipendente di enti locali, viene assunto alle dipendenze dello Stato nei ruoli del personale della scuola per l'infanzia con l'anzianità e il coefficiente corrispondenti.

Sono salve le condizioni di miglior trattamento economico eventualmente usufruite dal personale delle scuole per l'infanzia dipendente da enti locali prima del passaggio all'amministrazione dello Stato.

ART. 33.

(Copertura della spesa).

Alla spesa di 35 miliardi di lire, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante l'utilizzo di uguale somma sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa prevista per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di appositi capitoli nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Governo è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni.

TITOLO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Sui titoli di studio per il personale).

Nei primi dieci anni di applicazione della presente legge per il personale insegnante costituisce titolo valido a partecipare ai concorsi anche il diploma di scuola magistrale; per il personale subalterno la licenza di quinta elementare.

ART. 35.

(Sulle regioni a statuto ordinario).

Nelle regioni a statuto ordinario, fino a quando non sia realizzato l'ordinamento regionale, l'elaborazione dei programmi di edilizia scolastica, sulla base anche delle rilevazioni e delle richieste dei comuni, è di competenza degli organi regionali di governo e viene sottoposta, annualmente, all'approvazione di un Comitato regionale composto da tre rappresentanti per ogni amministrazione provinciale e due per ogni comune capoluogo o con più di 50.000 abitanti, da tre rappresentanti per ogni consiglio scolastico provinciale per l'infanzia, dai medici provinciali, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dai provveditori agli studi.

Per la nomina dei rappresentanti degli enti locali e dei consigli scolastici si applicano le norme di cui all'articolo 8 della presente legge.

Nelle stesse regioni il controllo sulla progettazione e sull'esecuzione degli edifici, fino alla realizzazione dell'ente regionale, è di competenza del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

ART. 36.

(Norma di abrogazione).

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 37.

(Testo unico).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il governo è delegato a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge e ad emanare, con propri decreti, i provvedimenti necessari per l'attuazione.